

(N. 2507)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CARMAGNOLA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1952

### Revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti e Scuole di istruzione tecnica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, prevede che « le Cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministero dell'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia . . . ».

Dal 1935 al 1943 vennero disposte, in applicazione di detto articolo, n. 34 nomine per Cattedre di materie tecniche riconosciute di « carattere speciale » negli istituti e scuole tecniche industriali, commerciali ed agrarie, da Commissioni nominate dal Ministero per la pubblica istruzione, in sostituzione del Consiglio superiore, la cui competenza in materia era stata soppressa dal regio decreto-legge 20 giugno 1945, n. 1070.

A titolo cautelativo in merito al criterio seguito nel disporre tali nomine, venne, nel 1945, emanato il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, che prevedeva l'annullamento di tutte quelle nomine

che, a giudizio di un'apposita Commissione costituita da un consigliere di Stato, un professore universitario e da un ispettore centrale, fossero risultate conferite per materie tecniche di carattere *non* speciale e nei confronti di persone di *non* riconosciuta singolare perizia.

Nel maggio 1946 la Commissione in parola, riesaminate le 34 nomine in questione propose l'annullamento di 21 di esse.

Ritenuti troppo restrittivi i criteri adottati dalla Commissione e quindi troppo eccessivo il numero delle nomine da annullare, specie in considerazione del tempo già trascorso, si chiese il parere alla 2<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore del Ministero della pubblica istruzione che, in data 25 giugno 1949, espresse il parere che l'Amministrazione doveva provvedere a far compiere ulteriori accertamenti nei riguardi dei 20 professori (nel frattempo uno era deceduto) la cui eliminazione era stata proposta dalla Commissione.

Infatti il competente Ufficio dispose che i suddetti insegnanti venissero sottoposti ad

ispezioni da parte di professori universitari le cui relazioni su tali ispezioni risultarono per tutti favorevoli.

In base a ciò lo stesso Ufficio provvede ad emettere i decreti ministeriali concernenti la conferma della nomina in ruolo premettendo quanto sopra esposto, ma la Corte dei conti non ammise a registrazione tali provvedimenti, rilevando che il parere espresso dal Consiglio superiore e la successiva relazione favorevole, non potevano costituire elemento atto a legittimare la conferma della nomina il cui annullamento era stato deliberato da una Commissione nominata a norme di legge.

Dovrebbero quindi essere ora annullate n. 19 nomine (un altro professore deceduto) di insegnanti già considerati di ruolo da otto anni.

Si rende pertanto necessario un provvedimento legislativo atto a sanare la posizione dei suddetti professori che senza loro colpa,

pur non ricoprendo forse Cattedre di carattere strettamente speciale, hanno dato prova di ottime capacità e preparazione.

Si ritiene in ogni caso opportuno che l'annullamento e la conferma della loro nomina siano decisi sentito l'organo tecnico veramente competente già in base alla norma dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Ciò tenuto conto anche del fatto che la revisione disposta dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, tenne precipuo conto del mancato intervento del predetto Consiglio superiore, tanto è vero che la revisione stessa riguardava unicamente le nomine disposte dopo il 1935, dopo cioè che il Consiglio superiore era stato soppresso.

A tale fine ho preparato l'unità proposta di legge con la quale le nomine anzidette vengano sottoposte a nuova revisione inteso, appunto, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a disporre la revisione delle posizioni individuali degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione tecnica, la cui nomina, avvenuta senza concorso ai sensi dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sia stata proposta per l'annullamento a norma del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, ed a provvedere alla conferma in ruolo di quelli di essi che, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione siano riconosciuti dotati della preparazione e della capacità necessaria per ricoprire le Cattedre per cui la nomina fu disposta.

### Art. 2.

Agli effetti giuridici ed economici la conferma in ruolo del personale di cui al precedente articolo decorrerà dalla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687, e la carriera degli insegnanti confermati sarà ricostruita in conformità di quella che essi avrebbero percorso se la nomina non fosse stata proposta per l'annullamento.

### Art. 3.

Agli insegnanti non confermati nei ruoli statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 687.